CAMERA DEI DEPUTATI N. 2661

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

URSO, ANGELONI, BOCCHINO, MARTINI, MATTEOLI, PAGLIUZZI

Norme per la diffusione dell'azionariato tra i dipendenti delle società per azioni costituite per effetto della privatizzazione degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica

Presentata il 7 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sono passati più di quattro anni dalle raccomandazioni del Consiglio d'Europa del luglio 1992, inerenti la partecipazione dei dipendenti ai capitali dell'impresa attraverso il meccanismo del l'azionariato, ma il nostro Parlamento non è ancora riuscito a dare all'argomento degna attenzione e, soprattutto, adeguata soluzione.

Nella scorsa legislatura la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati aveva realizzato un testo unificato delle proposte di legge presentate in materia, soffermando la sua attenzione sulla partecipazione dei piccoli azionisti, il voto per delega, l'azionariato dei dipendenti e degli utenti nelle Spa, che non ha potuto proseguire l'*iter*, peraltro appena cominciato, per l'avvenuto scioglimento del Parlamento. Ora altre necessità, imposte dalla inevitabile accelerazione del processo di privatizzazione, ne ripropongono l'attualità e ne rendono più impellente l'approvazione.

« L'azionariato dei dipendenti » presuppone una partecipazione attiva nonché il coinvolgimento di chi presta la propria opera all'interno di una società. Intesa come una delle varie forme di partecipazione dei dipendenti agli utili, è una moderna evoluzione nell'organizzazione lavorativa e nell'utilizzo del risparmio dei di-

pendenti stessi verso un allargamento della partecipazione al capitale a rischio, aprendo, nel contempo, la struttura societaria all'esterno.

Senza considerare poi che tale partecipazione agli utili garantirebbe una maggiore flessibilità salariale. Attraverso l'aumento della frequenza degli adeguamenti salariali si avrebbe un'occupazione maggiormente costante con consequenziale riduzione della tendenza agli esuberi.

E allora non vediamo come mai tra i tanti Paesi che da tempo hanno adottato strutture di questo tipo (costituendo di volta in volta le variazioni necessarie alle proprie legislazioni e impostazioni societarie, fiscali, previdenziali e pensionistiche) non possa figurare l'Italia.

È pur vero che, per ogni passo in avanti che facciamo, l'attuale Governo ci costringe a farne tre indietro. Di questi giorni è infatti la notizia che il tentativo di realizzare l'azionariato dei dipendenti Alitalia (delineato nell'intesa del 19 giugno scorso), già penalizzato dalla mancanza, nel nostro ordinamento, di una disciplina specifica a supporto di tali iniziative (a differenza di quanto avviene in altre più moderne realtà europee e mondiali) è stato letteralmente « sbarrato » dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, contraddicendo quanto preannunciato da altro componente il Governo nella seduta della Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, del 17 settembre 1996, ha escluso anche solo la possibilità, per la compagnia di bandiera, di usufruire di eventuali agevolazioni per dare l'avvio operativo al piano di cessioni di azioni di dipendenti. Le motivazioni del responsabile del Dicastero sono in apparenza esclusivamente di natura economica (« stante la scarsità di risorse disponibili da stornare a favore di siffatte operazioni »); in realtà nascondono una prevenzione ideologica che non possiamo assolutamente condividere.

Infatti, in linea con quanto previsto dagli articoli 46 e 47 della Costituzione e con quanto raccomandato dal Consiglio d'Europa nel luglio 1992, riteniamo necessario colmare al più presto questa lacuna legislativa, sia per quanto riguarda la carenza di agevolazioni di natura fiscale e contributiva a favore degli importi destinati alla sottoscrizione di azioni, sia per quanto riguarda le forti limitazioni esistenti per poter effettuare una gestione collettiva ed unitaria della partecipazione azionaria dei dipendenti.

Per facilitare l'*iter* legislativo abbiamo escluso, almeno in prima istanza, l'ipotesi di una disciplina che regolamenti in tutti i suoi aspetti tale materia estremamente complessa, nonché soluzioni che, richiedendo modifiche dei princìpi dell'ordinamento vigente, prevedano l'introduzione di fattispecie contemplate in altre realtà (*trust*, *esop*, eccetera); abbiamo preferito, invece, delineare un intervento legislativo capace di soddisfare, in tempi brevi, le esigenze prioritarie sottostanti alle iniziative di azionariato ai dipendenti, come quelle emerse nel « caso Alitalia ».

Oggi più che mai, si dovrebbe, infatti, avere quel coraggio che è venuto a mancare nel settembre del 1991 quando, invece di una mera raccomandazione dall'accoglimento facoltativo, ben si sarebbe potuta emanare una direttiva che, in quanto tale, avrebbe avuto carattere stimolante, anche per l'Italia.

Non possono continuare ad essere ignorati i dati relativi ad altri Paesi comunitari che, contrariamente all'Italia, cercano nuove formule, nuovi sbocchi che permettano di far fronte alle esigenze di imprese e dirigenti, formule – quali quella della partecipazione azionaria – decisamente proiettate nel futuro.

In Lussemburgo e, parzialmente, anche in Spagna, è stata realizzata una piattaforma normativa autorevole al riguardo; in Francia (dal 1959) e in Gran Bretagna (dal 1978) invece esiste già una legislazione completa. Paesi come Belgio, Danimarca, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Germania, hanno quanto meno sistemi di legislazione parziali. Vi sono « accordi di partecipazione » in Francia, in Gran Bretagna e Germania. Solo in Italia non è stato possibile sinora agire in tal senso a causa del farraginoso sistema che vede coinvolti partiti e sindacati di sinistra, tutti

troppo presi dalla scalata al potere e dal mantenimento del controllo sulle strutture sociali, per occuparsi, una volta tanto, dei reali problemi del Paese. Infatti, per risolvere globalmente il problema del rapporto tra governo dell'economia e questione sociale certo non è sufficiente « l'azionariato dei dipendenti », ma è il primo passo per cercare di rendere reale la partecipazione alla gestione dell'impresa da parte dei dipendenti-azionisti, garantendo così l'esercizio di informazione, controllo ed indirizzo.

Il Governo non può continuare ad ignorare le aziende in crisi, i lavoratori in cassa integrazione guadagni, le liste di mobilità ed i prepensionamenti. Non si comprende il perché dello « sbarramento governativo » al nuovo, a qualcosa che ci avvierebbe ad una economia europea di partecipazione.

In periodi nei quali le privatizzazioni sono al primo punto dell'agenda economica, per una evidente necessità storica, l'Italia è incapace di cogliere l'occasione che le viene fornita dalla cogestione che muta in termini quantitativi e qualitativi il disavanzo e il *deficit* pubblico, fornendo nel contempo un valido sostegno allo sviluppo economico-produttivo.

Da quanto premesso, nasce la nostra proposta di legge – peraltro già presentata nei suoi contenuti principali in vari progetti di legge presentati nella XII legislatura – di collegare i dipendenti delle società a partecipazione statale e degli enti da privatizzare alle società stesse, attraverso la partecipazione azionaria, delegandoli ed interessandoli in prima persona al futuro della « loro » azienda, attraverso la sottoscrizione di quote del capitale sociale. Avremo in tal modo dipendenti-azionisti che, partecipando attivamente alla gestione dell'impresa, avranno una motivazione in più: quella di curare anche i propri interessi.

Il benefico effetto di tutto ciò sulla produttività e sull'occupazione non può lasciare indifferenti. Sono troppi gli appuntamenti mancati con l'Europa per permetterci di saltare anche questo. Ci auguriamo dunque che tale proposta di legge rappresenti l'occasione per recuperare il tanto tempo perso, contribuendo al rilancio della nostra economia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le società per azioni costituite per effetto della privatizzazione di enti pubblici, aziende e società a partecipazione pubblica le cui azioni sono quotate in borsa, in Italia o all'estero, ovvero al mercato ristretto, possono offrire ai loro dipendenti l'acquisto di azioni utilizzando gli sgravi e le agevolazioni previsti dalla presente legge.

2. L'offerta di cui al comma 1 non deve essere inferiore al 20 per cento del capitale azionario della società.

ART. 2.

1. In attuazione degli articoli 46 e 47 della Costituzione, i piccoli azionisti ed i dipendenti azionisti delle società per azioni di cui all'articolo 1 possono farsi rappresentare e partecipare agli organismi delle stesse attraverso associazioni appositamente costituite, secondo le modalità stabilite all'articolo 3.

ART. 3.

1. Le associazioni dei dipendenti di cui all'articolo 2 devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) essere formalmente costituite;

b) avere lo scopo esclusivo di promuovere nei confronti dei propri associati l'informazione sulla vita della società, sulla posizione dei medesimi azionisti, sui diritti economici derivanti dai titoli nonché su tutto ciò che direttamente li riguardi;

c) essere composte esclusivamente da dipendenti azionisti della società, in servizio o collocati in quiescenza, che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale

sociale ed il 10 per cento del totale dei dipendenti azionisti.

ART. 4.

1. I singoli associati possono conferire alle associazioni di cui all'articolo 2 della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile, mandato per l'esercizio del diritto di voto in assemblea, per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni.

2. Al mandato di cui al comma 1 si applicano le norme previste dagli articoli 1703 e seguenti del codice civile in materia di rappresentanza.

3. La Commissione nazionale per le società e la borsa svolge l'attività di vigilanza nei confronti delle associazioni di cui al comma 1.

ART. 5.

1. Per i dipendenti azionisti di cui all'articolo 1 sono previste misure agevolative fiscali e contributive, condizionate ad un periodo di non trasferibilità delle azioni possedute dai medesimi dipendenti.

2. Il periodo di non trasferibilità di cui al comma 1 non può essere inferiore a tre anni. Qualora tale periodo sia interrotto, i benefìci previsti sono revocati con effetto retroattivo a decorrere dal momento di acquisto delle azioni.

ART. 6.

1. Nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono deducibili le spese sostenute per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni ed obbligazioni convertibili da parte di persone fisiche dipendenti in servizio della società emittente il titolo, per importi non superiori a lire 100 milioni.

2. In ogni caso l'imposta di cui al comma 1 è pagata al momento della liquidazione dei titoli su un ammontare pari

all'importo minore stabilito sulla base della differenza tra la erogazione iniziale e il prezzo di vendita.

3. Il costo per la società è comunque detraibile nell'esercizio in cui lo stesso è sostenuto.

4. Ai fini contributivi è prevista, in caso di iniziative *una tantum*, la non imponibilità fino ad un massimo di lire 100 milioni. Negli altri casi, si applica il regime contributivo previsto per gli importi retributivi erogati in sede di contrattazione di secondo livello.

ART. 7.

1. I dividendi e gli interessi provenienti da azioni ed obbligazioni quotate in borsa o al mercato ristretto, ovvero emesse da qualunque società a partecipazione pubblica o da quelle costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche, che sono percepiti da persone fisiche titolari di redditi da lavoro presso la società emittente o da pensionati della stessa, non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Le ritenute di cui agli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere scomputate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero chieste a rimborso dal percipiente ai sensi dell'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

ART. 8.

1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo, tra l'altro, per l'acquisto di azioni ed obbligazioni conver-

tibili il diritto di prelazione in favore dei dipendenti delle società costituite a seguito della privatizzazione di imprese pubbliche od a partecipazione pubblica e l'utilizzo, per l'acquisto, anche di quote della indennità di liquidazione accantonata spettante ai dipendenti che intendono assumere la qualità di azionisti.

DDL13-2661
Lire 500